



GL 02-10-02/12 12/2017A

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO 1208

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

**OGGETTO: DIRITTO DI CITTADINANZA: UN PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA ED
EQUITÀ**

PREMESSO CHE

- l'attuale legge statale del 5 febbraio 1992, n. 91 (*Nuove norme sulla cittadinanza*), in materia di condizione giuridica dello straniero, si fonda sullo "*ius sanguinis*", secondo cui la cittadinanza italiana viene trasmessa solo dai genitori ai figli. In altri termini, il cittadino straniero nato in Italia ha diritto alla cittadinanza solo se, una volta diventato maggiorenne, dichiara entro un anno di volerla acquisire e fino a quel momento abbia risieduto nel Paese "legalmente e ininterrottamente";
- come verrà esplicitato successivamente, si tratta di una norma tra le più restrittive d'Europa;
- lo "*ius soli*" (diritto di suolo), diversamente dallo "*ius sanguinis*", delinea un istituto giuridico per il quale chi nasce nel territorio di uno Stato ne acquisisce la cittadinanza ed è il principio su cui attualmente si basa la disciplina vigente negli U.S.A.: il XIV emendamento alla Costituzione, approvato nel 1868, recita: "Tutte le persone nate negli Stati Uniti sono cittadini degli Stati Uniti";
- il nuovo disegno di legge, il DDL 2092 (*Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza*) prevede invece uno "*ius soli temperato*", come attuato in molti paesi Europei (anche se in forme variamente differenti). La nuova disciplina attribuisce la cittadinanza italiana solo alle persone che nascono in Italia da

genitori regolarmente residenti da almeno 5 anni senza interruzioni, con permesso CE di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno), in presenza di precisi e numerosi requisiti;

- oltre allo "*ius soli temperato*", la nuova legge introduce lo "*ius culturae*" per chi arriva in Italia entro il compimento dei 12 anni di età. In questo caso prevede la frequenza di almeno un corso di studi in Italia (5 anni di scuola), con conclusione positiva;
- in ogni caso l'acquisizione della cittadinanza non è automatica, ma è necessaria una richiesta inoltrata dal genitore (che deve avere una residenza legale), oppure dall'interessato/a entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

VERIFICATO CHE

- a livello nazionale, gli stranieri nati in Italia negli ultimi anni si attestano tra i 70 e gli 80 mila e quindi si può a priori prevedere il numero dei beneficiari della nuova norma nei prossimi anni: mantenendo fissa la stima dei nati da genitori residenti da oltre 5 anni (65% del totale), è possibile calcolare una quota di 45-50 mila potenziali nuovi italiani ogni anno per *ius soli temperato* e 10-12 mila bambini/e nati/e all'estero e iscritti a scuola. Si tratta di numeri sicuramente non allarmanti, anche in considerazione del calo demografico evidenziato dai dati ISTAT (il saldo naturale - nascite meno decessi - nel 2016 registra un valore negativo: meno 134mila persone, il secondo calo più netto di sempre);

- l'approvazione della riforma in materia permetterebbe di allineare la nostra disciplina legislativa d'altri paesi europei e segnatamente a:

Francia

Ogni bambino nato in Francia da genitori stranieri diventa francese al compimento di 18 anni se ha vissuto stabilmente nel Paese per almeno 5 anni.

Germania

È cittadino tedesco automaticamente chi nasce in Germania, se almeno uno dei genitori risiede regolarmente nel Paese da minimo 8 anni.

Regno Unito

Ha la cittadinanza chi nasce da un genitore con un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Esiste altresì un percorso facilitato per i figli di stranieri residenti da 10 anni.

Spagna

Diventa cittadino chi nasce in Spagna e se i genitori sono nati all'estero è sufficiente un anno di residenza nel paese. Per tutti gli altri soggetti si richiede la residenza per un periodo di 10 anni e la rinuncia alla cittadinanza precedente..

Belgio

La cittadinanza è automatica se si è nati sul territorio nazionale quando si compiono 18 anni o 12 se i genitori sono residenti da almeno dieci anni.

Paesi Bassi

In base ad una legge del 2003, la cittadinanza è prevista non solo per i soggetti nati in Olanda ma anche per quelli che vi risiedono dall'età di 4 anni.

Danimarca

Per la naturalizzazione servono 9 anni di residenza e bisogna superare esami di lingua, storia, struttura sociale e politica del Paese.

Grecia

I figli di immigrati acquisiscono la cittadinanza se i genitori sono residenti da almeno 5 anni.

Portogallo

Ius soli automatico alla terza generazione di immigrati. La seconda generazione può accedere alla cittadinanza dalla nascita su richiesta.

Svezia

La legge si basa sullo ius sanguinis, ma la riforma del 2006 prevede la cittadinanza svedese per i minori che hanno vissuto per 5 anni in Svezia.

Austria

La naturalizzazione richiede 10 anni di residenza, perché viene considerata come il riconoscimento di un'integrazione riuscita.

- attualmente l'ordinamento italiano prevede che i nati in Italia da genitori stranieri devono dimostrare di aver risieduto "legalmente e ininterrottamente" in Italia per 18 anni: nel frattempo, fino all'ottenimento della cittadinanza, queste persone possono godere di alcuni diritti fondamentali tra cui il diritto di voto, la partecipazione ai concorsi pubblici o l'iscrizione ad alcuni albi professionali riservati ai cittadini italiani.

VERIFICATO INOLTRE CHE


- secondo i dati dell'ISTAT il numero di nati con almeno un genitore straniero, a livello nazionale, ammonta a 101 mila nel 2015, pari al 20,7% del totale dei nati a livello medio nazionale (circa il 29% nel Nord e solo l'8% nel Mezzogiorno).
- i nati da genitori entrambi stranieri, nel 2015 scendono a 72.096 (quasi 3 mila in meno rispetto al 2014). In leggera flessione anche la loro quota sul totale delle nascite (pari al 14,8%).

RITENUTO CHE

- l'approvazione del sopracitato DDL 2092 è una questione di buon senso e civiltà: consente di far emergere da una situazione di "limbo sociale" migliaia di bambini/e e ragazzi/e figli/e di immigrati che sono parte integrante di questo Paese e non adulti o arrivi dell'ultima ora;
- le seconde generazioni di stranieri vivono in un Paese che investe su di loro, istruendoli, educandoli, persino premiandoli: la revisione delle norme che disciplinano un particolare aspetto del nostro ordinamento giuridico in tema di cittadinanza consente di non vanificare quegli stessi investimenti protratti per anni;
- voler preservare gli aspetti di tradizione che caratterizzano la nostra identità nazionale in una cassaforte legale rischia di renderli sterili: al contrario dividerli e proiettarli nel mondo futuro è la chiave per poterli integrare e rafforzare. Questa riforma è buon senso, è civiltà, è giustizia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

sollecita il Parlamento affinché approvi il più celermente possibile il sopracitato DDL 2092, attualmente all'esame dell'assemblea del Senato, in quanto detta riforma delle disposizioni in materia di cittadinanza rappresenta una integrazione all'attuale disciplina necessaria a rendere la medesima maggiormente rispondente alla realtà sociale odierna allineandosi inoltre alle discipline di numerosi Paesi europei come argomentato in premessa;



**CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE**

SI IMPEGNA

a promuovere e sostenere iniziative volte a sensibilizzare sull'argomento la cittadinanza piemontese, al fine di costruire percorsi congiunti di integrazione, inclusione e innovazione sociale.

PRIMO FIRMATARIO

Altre firme

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)